

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### 40. Connessione.

Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione [c.p.c. 31, 274], possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio [c.p.c. 152] per la riassunzione [c.p.c. 50; disp. att. c.p.c. 125] della causa accessoria, davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito [c.p.c. 39] <sup>(1)</sup>.

La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la prima udienza [c.p.c. 183], e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.

Nei casi previsti negli *articoli 31, 32, 34, 35 e 36*, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli *articoli 409 e 442* <sup>(2)</sup>.

Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore <sup>(3)</sup>.

Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli *articoli 426, 427 e 439* <sup>(4)</sup>.

Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli *articoli 31, 32, 34, 35 e 36* con altra causa di competenza [del pretore o] del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi [al pretore o] al tribunale affinché siano decise nello stesso processo <sup>(5)</sup>.

Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e [al pretore o] al tribunale, il giudice di pace deve pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore [del pretore o] del tribunale <sup>(6)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della stessa legge.  
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione, possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria, davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito.»

<sup>(2)</sup> Comma aggiunto dall'art. 5 L. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673. Successivamente l'art. 90, primo comma, della suddetta legge n. 353 del 1990, come sostituito, da ultimo dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296), ha così disposto: «Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l'articolo 186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, e gli artt. 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-bis e 159 disp. trans. c.p.c., come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993». In deroga al citato art. 90, per ciò che riguarda la definizione del contenzioso civile pendente alla data del 30 aprile 1995, vedi l'art. 12, L. 22 luglio 1997, n. 276, istitutiva delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari, con la disciplina transitoria ed i correttivi di cui all'art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 333. Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge.

<sup>(3)</sup> Comma aggiunto dall'art. 5 L. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673. Successivamente l'art. 90, primo comma, della suddetta legge n. 353 del 1990, come sostituito, da ultimo dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296), ha così disposto: «Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l'articolo 186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, e gli artt. 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-bis e 159 disp. trans. c.p.c., come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993». In deroga al citato art. 90, per ciò che riguarda la definizione del contenzioso civile pendente alla data del 30 aprile 1995, vedi l'art. 12, L. 22 luglio 1997, n. 276, istitutiva delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari, con la disciplina transitoria ed i correttivi di cui all'art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 333. Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge.

<sup>(4)</sup> Comma aggiunto dall'art. 5 L. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673. Successivamente l'art. 90, primo comma, della suddetta legge n. 353 del 1990, come sostituito, da ultimo dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296), ha così disposto: «Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l'articolo 186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, e gli artt. 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-bis e 159 disp. trans. c.p.c., come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993». In deroga al citato art. 90, per ciò che riguarda la

definizione del contenzioso civile pendente alla data del 30 aprile 1995, vedi l'[art. 12, L. 22 luglio 1997, n. 276](#), istitutiva delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari, con la disciplina transitoria ed i correttivi di cui all'[art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 333](#). Il secondo comma dell'[art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995](#) ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del [D.L. 21 aprile 1995, n. 121](#), del [D.L. 21 giugno 1995, n. 238](#) e del [D.L. 9 agosto 1995, n. 347](#), non convertiti in legge.

<sup>(5)</sup> Comma aggiunto, a far data dal 1° maggio 1995, dall'[art. 19, L. 21 novembre 1991, n. 374](#). Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall'[art. 55, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'[art. 247](#) dello stesso decreto, come modificato dall'[art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188](#).

<sup>(6)</sup> Comma aggiunto, a far data dal 1° maggio 1995, dall'[art. 19, L. 21 novembre 1991, n. 374](#). Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall'[art. 55, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'[art. 247](#) dello stesso decreto, come modificato dall'[art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188](#).

## DEI DIFENSORI

### 82. Patrocinio.

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100 <sup>(1)</sup>.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona [\[c.p.c. 125, 165, 166, 170, 638\]](#).

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti [\[c.p.c. 86, 707\]](#), davanti [al pretore,] <sup>(2)</sup> al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>.

-----

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dalla lett. a) del comma 1 dell'[art. 13, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 febbraio 2012, n. 10](#).

Il testo in vigore prima della conversione in legge del citato [D.L. n. 212/2011](#) era il seguente: «Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro mille.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato [D.L. n. 212/2011](#) era il seguente: «Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 516,46.».

<sup>(2)</sup> Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall'[art. 61, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'[art. 247](#) dello stesso decreto, come modificato dall'[art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188](#).

<sup>(3)</sup> Articolo così sostituito, a far data dal 1° maggio 1995, dall'[art. 20, L. 21 novembre 1991, n. 374](#).

Sulle professioni di avvocato e procuratore, vedi l'[art. 4, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578](#).

Il testo precedente così disponeva:

«Davanti ai conciliatori le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore [\[c.p.c. 319\]](#). Davanti ai pretori le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore [\[c.p.c. 314, 436\]](#). Il pretore tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte può autorizzarla a stare in giudizio di persona [\[c.p.c. 125, 165, 166, 170, 300, 638\]](#).

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti [\[c.p.c. 86, 413, 707\]](#), davanti ai tribunali e alle corti d'appello [\[c.p.c. 803\]](#) le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente [\[c.p.c. 301, 796\]](#); e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo [\[c.p.c. 47, 365\]](#)».

<sup>(4)</sup> La Corte costituzionale, con [sentenza 22-28 febbraio 1996, n. 61](#) (Gazz. Uff. 6 marzo 1996, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del terzo comma del presente articolo, in riferimento agli [artt. 3, 4 e 24 Cost.](#) La stessa Corte, con [sentenza 18-21 gennaio 1999, n. 5](#) (Gazz. Uff. 27 gennaio 1999, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del terzo comma del presente articolo, in riferimento agli [artt. 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, Cost.](#)

### 83. Procura alle liti.

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale [\[c.p.c. 365, 579\]](#), e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata [\[c.c. 2699, 2703\]](#).

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione [\[c.p.c. 163\]](#), del ricorso [\[c.p.c. 366, n. 5\]](#), del controricorso [\[c.p.c. 370\]](#), della comparsa di risposta [\[c.p.c. 167\]](#) o d'intervento [\[c.p.c. 267\]](#), del precetto [\[c.p.c. 480\]](#) o della domanda d'intervento nell'esecuzione [\[c.p.c. 499\]](#), ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica <sup>(1)</sup>.

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa <sup>(2)</sup>.

-----

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dal comma 9 dell'art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della stessa legge.  
Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 69/2009, era il seguente: «La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce.»  
Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 141 del 1997, così disponeva: «La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.»

<sup>(2)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 marzo 1971, n. 47 (Gazz. Uff. 24 marzo 1971, n. 74), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82-87 c.p.c., in riferimento all'art. 24 Cost.

#### **84. Poteri del difensore.**

Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati [c.p.c. 221, 233, 234, 236, 286].

In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere [c.c. 2731; c.p.c. 306, 319, 390, 391, 436, 455] <sup>(1)</sup>.

-----

<sup>(1)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 marzo 1971, n. 47 (Gazz. Uff. 24 marzo 1971, n. 74), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 82 a 87 [c.p.c. 82-87] c.p.c., in riferimento all'art. 24 Cost.

#### **85. Revoca e rinuncia alla procura.**

La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore [c.p.c. 301] <sup>(1)</sup>.

-----

<sup>(1)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 marzo 1971, n. 47 (Gazz. Uff. 24 marzo 1971, n. 74), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82-87 c.p.c., in riferimento all'art. 24 Cost. La stessa Corte con sentenza 5-12 marzo 1975, n. 57 (Gazz. Uff. 20 marzo 1975, n. 77), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità nella parte in cui dispone che la revoca della procura alle liti e la rinuncia alla detta procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost. e con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41, secondo comma, Cost.

#### **86. Difesa personale della parte.**

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore <sup>(1)</sup>.

-----

<sup>(1)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 marzo 1971, n. 47 (Gazz. Uff. 24 marzo 1971, n. 74), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82-87 c.p.c., in riferimento all'art. 24 Cost.

#### **87. Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico.**

La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice [c.p.c. 201] <sup>(1)</sup>.

-----

<sup>(1)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 marzo 1971, n. 47 (Gazz. Uff. 24 marzo 1971, n. 74), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82-87 c.p.c., in riferimento all'art. 24 Cost.

## DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE <sup>(1)</sup>

### 311. Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale.

Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili <sup>(2)</sup>.

-----

<sup>(1)</sup> L'originaria intitolazione «Del procedimento davanti al pretore e al conciliatore» è stata prima sostituita, con quella «Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace», dall'*art. 22, L. 21 novembre 1991, n. 374*, a far data dal 1° maggio 1995 e poi, con l'attuale, dall'*art. 69, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51* (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'*art. 247* dello stesso decreto, come modificato dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188*. In questo stesso titolo II è stata soppressa la ripartizione interna in capi dal medesimo articolo 69 sopracitato. In precedenza erano presenti il Capo I, Disposizioni comuni, il Capo II, Disposizioni speciali per il procedimento davanti al pretore ed il Capo III, Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace.

Si ritiene opportuno riportare per intero gli *articoli da 132 a 136, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51* sopracitato in quanto contenenti la disciplina transitoria:

«Art. 132

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 133, i procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definiti dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'udienza fissata davanti al pretore per una data successiva a quella di efficacia del presente decreto si intende fissata davanti al tribunale per i medesimi incumbenti.

3. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione *dell'articolo 174, secondo comma, del codice di procedura civile*.

Art. 133

1. Le cause pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definite dal pretore sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti se alla predetta data sono già state precisate le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in decisione.

2. Nel caso di rimessione in istruttoria, la causa è definita dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, commi 2 e 3.

3. L'appello contro le sentenze del pretore nelle cause indicate nel comma 1 si propone alla corte di appello.

Art. 134

1. L'appello contro le sentenze del pretore emesse anteriormente alla data di efficacia del presente decreto e non ancora impugnate a tale data da alcuna delle parti si propone alla corte di appello.

2. La causa è definita sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti.

Art. 135

1. I procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del presente decreto legislativo sono definiti:

a) dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, sono già state precisate le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in decisione;

b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, in ogni altro caso; la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti.

Art. 136.

1. In tutti i casi previsti dal presente capo restano comunque ferme le preclusioni e le decadenze già verificatesi e la validità degli atti compiuti».

<sup>(2)</sup> Articolo così sostituito prima dall'*art. 22, L. 21 novembre 1991, n. 374*, a far data dal 1° maggio 1995, poi dall'*art. 70, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51* (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'*art. 247* dello stesso decreto, come modificato dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188*. Sull'imposta di bollo vedi il *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642* e il *D.M. 20 agosto 1992* (Gazz. Uff. 21 agosto 1992, n. 196).

Il testo in vigore prima dell'ultima sostituzione, così disponeva: «Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale. Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili».

Si riporta inoltre il testo *dell'articolo 311* anche prima della suddetta modifica ad opera della *L. n. 374 del 1991*: «Il procedimento davanti ai pretori e ai conciliatori, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili».

### 312. Poteri istruttori del giudice <sup>(1)</sup>.abrogato

[Il pretore o il giudice di pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.]

-----

<sup>(1)</sup> Articolo abrogato dall'*art. 71, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51* (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'*art. 247* dello stesso decreto, come modificato dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188*. In precedenza *l'art. 312* era stato così sostituito prima dall'*art. 36, L. 26 novembre 1990, n. 353*, a far data dal 30 aprile 1995, e poi dall'*art. 23, L. 21 novembre 1991, n. 374*, che aveva sostituito al conciliatore il giudice di pace a decorrere dal 1° maggio 1995. Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata *legge n. 353 del 1990*, il cui secondo comma era stato sostituito dall'*art. 4, L. 30 luglio 1984, n. 399*, così disponeva: «Forme della domanda. - Davanti al pretore [c.p.c. 359] e al conciliatore la domanda si

propone mediante citazione a comparire ad udienza fissa.

Si può anche proporre verbalmente davanti al conciliatore e, per le cause che non eccedono il valore di lire seicentomila, davanti al pretore. Di tale domanda il pretore o il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa».

### 313. Querela di falso.

Se è proposta querela di falso, [il pretore o] <sup>(1)</sup> il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio [c.p.c. 295] e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'art. 225, secondo comma <sup>(2)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 72, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

<sup>(2)</sup> Articolo così sostituito, prima dall'art. 33, L. 14 luglio 1950, n. 581, poi, dall'art. 37, L. 26 novembre 1990, n. 353, a far data dal 30 aprile 1995 e, da ultimo, dall'art. 24, L. 21 novembre 1991, n. 374 che ha sostituito al conciliatore il giudice di pace a decorrere dal 1° maggio 1995.

La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 maggio 1991, n. 214 (Gazz. Uff. 29 maggio 1991, n. 21 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 313, primo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevedeva che l'atto introduttivo del giudizio dovesse contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata offerta in comunicazione dall'attore.

Il testo in vigore prima del 30 aprile 1995 così disponeva: «Contenuto della domanda. - La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo precedente e quello della comparizione debbono intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito.

Negli altri casi si applicano i termini di cui all'articolo 163-bis, ridotti a metà. Inoltre il pretore o il conciliatore può ulteriormente abbreviare fino alla metà i termini così ridotti, su istanza dell'attore stesa in calce alla citazione o proposta verbalmente nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Se la citazione indica un giorno in cui non si tiene udienza presso l'ufficio giudiziario o la sezione di esso al quale il capo ha destinato la causa, la comparizione deve avvenire all'udienza successiva».

### 314. Decisione a seguito di trattazione scritta <sup>(1)</sup>.abrogato

[Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.]

-----  
<sup>(1)</sup> Articolo abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. All'articolo 314 era premessa l'intitolazione: «Capo II Disposizioni speciali per il procedimento davanti al pretore», già inserita, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 38, L. 26 novembre 1990, n. 353 e poi soppressa dall'art. 69 del decreto n. 51 del 1998 sopracitato. Precedentemente a tali modifiche il presente articolo era stato così sostituito, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 38, L. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo precedente così disponeva: «Costituzione delle parti. - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'art. 312 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione».

### 315. Decisione a seguito di discussione orale <sup>(1)</sup>. abrogato

[ Il pretore, se non dispone a norma dell'art. 314, può ordinare l'immediata discussione orale della causa. Al termine della discussione pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.]

-----  
<sup>(1)</sup> Articolo così sostituito, prima, dall'art. 4, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, poi, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 39, L. 26 novembre 1990, n. 353. Successivamente il presente articolo è stato abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

Il testo in vigore prima del 30 aprile 1995 così disponeva: «Conservazione di documenti. - I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo d'ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio».

### 316. Forma della domanda.

Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa [c.p.c. 163].

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Articolo così sostituito prima dall'[art. 40, L. 26 novembre 1990, n. 353](#), a far data dal 30 aprile 1995 e poi dall'[art. 25, L. 21 novembre 1991, n. 374](#), che al conciliatore ha sostituito il giudice di pace a decorrere dal 1° maggio 1995. All'[art. 316](#) era premessa l'intitolazione: «Capo III Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace» - aggiunta, a far data dal 30 aprile 1995, dall'[art. 40, L. 26 novembre 1990, n. 353](#) e poi sostituita dall'[art. 25, L. 21 novembre 1991, n. 374](#), che aveva sostituito il giudice di pace al conciliatore a decorrere dal 1° maggio 1995 - ora soppressa dall'[art. 69, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'[art. 247](#) dello stesso decreto, come modificato dall'[art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188](#).

Il testo in vigore prima del 30 aprile 1995 così disponeva: «Rettificazione o integrazione di atti. - Il pretore o il conciliatore può indicare alle parti in ogni momento le lacune che ravvisa nell'istruzione e le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere riparate, assegnando un termine per provvedervi, salvi a ciascuna parte gli eventuali diritti quesiti».

### **317. Rappresentanza davanti al giudice di pace.**

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Articolo così sostituito prima dall'[art. 33, L. 14 luglio 1950, n. 581](#), poi, a far data dal 30 aprile 1995, dall'[art. 41, L. 26 novembre 1990, n. 353](#), ed infine dall'[art. 26, L. 21 novembre 1991, n. 374](#) che ha sostituito al conciliatore il giudice di pace a decorrere dal 1° maggio 1995.

Il testo in vigore prima del 30 aprile 1995 così disponeva: «Poteri istruttori del giudice. - Il pretore o il conciliatore può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Nel procedimento davanti al pretore e al conciliatore non si applicano le disposizioni dei commi secondo e seguenti [dell'articolo 178](#)».

### **318. Contenuto della domanda.**

La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto <sup>(1)</sup>.

Tra il giorno della notificazione di cui [all'art. 316](#) e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi [\[c.p.c. 155\]](#) non minori di quelli previsti [dall'art. 163-bis](#), ridotti alla metà <sup>(2)</sup>.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva <sup>(3)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> La Corte costituzionale, con [sentenza 9-22 aprile 1997, n. 110](#) (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione. La stessa Corte, con [sentenza 21-29 maggio 1997, n. 154](#) (Gazz. Uff. 4 giugno 1997, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondate le questioni di legittimità del presente comma.

<sup>(2)</sup> Vedi, anche, l'art. 126 del Codice delle assicurazioni private di cui al [D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209](#).

<sup>(3)</sup> Articolo così sostituito prima dall'[art. 42, L. 26 novembre 1990, n. 353](#), a far data dal 30 aprile 1995, poi dall'[art. 27, L. 21 novembre 1991, n. 374](#) che ha sostituito al conciliatore il giudice di pace a decorrere dal 1° maggio 1995.

Il testo in vigore prima del 30 aprile 1995 così disponeva: «Querela di falso. - Se è proposta querela di falso, il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma [dell'articolo 225](#) secondo comma».

### **319. Costituzione delle parti.**

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui [all'art. 316](#) con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza <sup>(1)</sup>.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione <sup>(2)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> La Corte costituzionale, con [sentenza 24 ottobre-12 novembre 2002, n. 447](#) (Gazz. Uff. 20 novembre 2002, n. 46 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del combinato disposto degli [artt. 319, primo comma, e 320 del codice di procedura civile](#), in riferimento agli [artt. 3, 24 e 111 Cost.](#)

<sup>(2)</sup> Articolo così sostituito, a far data dal 30 aprile 1995, prima dall'*art. 43, L. 26 novembre 1990, n. 353*, poi, a decorrere dal 1° maggio 1995, dall'*art. 28, L. 21 novembre 1991, n. 374*, che ha sostituito il giudice di pace al conciliatore. L'*art. 42 della citata L. n. 353 del 1990*, ha altresì abrogato, con effetto dal 30 aprile 1995, l'intitolazione «Capo II. Disposizioni speciali per il procedimento davanti al conciliatore» che precedeva il presente articolo. Il testo in vigore prima del 30 aprile 1995 così disponeva: «Rappresentanza davanti al conciliatore. - Davanti al conciliatore fuori della sede di pretura, le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo al giudice il potere di ordinare la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a consentire alla conciliazione».

### **320. Trattazione della causa.**

Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma *dell'art. 185*, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio <sup>(1)</sup>.

-----

<sup>(1)</sup> Articolo così sostituito, prima, a far data dal 30 aprile 1995, dall'*art. 44, L. 26 novembre 1990, n. 353*, poi, dall'*art. 29, L. 21 novembre 1991, n. 374*, che ha sostituito al conciliatore il giudice di pace a decorrere dal 1° maggio 1995. La Corte costituzionale, con *sentenza 24 ottobre-12 novembre 2002, n. 447* (Gazz. Uff. 20 novembre 2002, n. 46 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli *artt. 319, primo comma, e 320 del codice di procedura civile*, in riferimento agli *artt. 3, 24 e 111 Cost.*

Il testo del presente articolo in vigore prima del 30 aprile 1995 era il seguente: «Tentativo di conciliazione nell'ipotesi di costituzione delle parti in cancelleria. - Se la costituzione avviene in cancelleria a norma *dell'articolo 314*, il conciliatore può convocare le parti e, qualora si presentino, cerca di conciliarle. Se la conciliazione riesce, se ne fa processo verbale a norma *dell'articolo 185*, ultimo comma [disp. att. 1941 c.p.c. 67, 88]».

### **321. Decisione.**

Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione <sup>(1)</sup>.

-----

<sup>(1)</sup> Articolo così sostituito prima, a far data dal 30 aprile 1995, dall'*art. 45, L. 26 novembre 1990, n. 353*, poi dall'*art. 30, L. 21 novembre 1991, n. 374*, che ha sostituito il giudice di pace al conciliatore a decorrere dal 1° maggio 1995.

Il testo in vigore prima del 30 aprile 1995 così disponeva: «Conciliazione in sede non contenziosa. - L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al conciliatore del comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa».

### **322. Conciliazione in sede non contenziosa.**

L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma *dell'art. 185*, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio <sup>(1)</sup>.

-----

<sup>(1)</sup> Articolo così sostituito prima, a far data dal 30 aprile 1995, dall'*art. 46, L. 26 novembre 1990, n. 353*, poi dall'*art. 31, L. 21 novembre 1991, n. 374*, che ha sostituito il giudice di pace competente per territorio al «conciliatore del comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o dimora oppure si trova la cosa controversa», a decorrere dal 1° maggio 1995.

Il testo in vigore prima del 30 aprile 1995 così disponeva: «Processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma *dell'articolo 185* ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del conciliatore.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio».

## DELL'APPELLO

### 339. Appellabilità delle sentenze.

Possono essere impugnate con appello le sentenze [c.p.c. 277, 279] pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge [c.p.c. 452, 466, 618, 827]<sup>(1)</sup> o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.

È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.

Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia<sup>(2) (3)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Vedi, anche, l'art. 99, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

<sup>(2)</sup> Comma così sostituito prima dall'art. 5, L. 30 luglio 1984, n. 399, poi dall'art. 33, L. 21 novembre 1991, n. 374, a decorrere dal 1° maggio 1995, ed infine dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L'art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone: «27. Disciplina transitoria.

1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.

2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

L'art. 8 della citata legge n. 399 del 1984 dispone che i giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della legge sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della suddetta legge n. 399 del 1984 resta regolata dalla legge anteriore.

Il testo del presente comma in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto legislativo n. 40 del 2006 era il seguente: «Sono altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità.».

Il testo del presente comma, prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 374 del 1991 era il seguente:

«Le sentenze del conciliatore sono ricorribili per Cassazione».

<sup>(3)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 35, L. 14 luglio 1950, n. 581.

Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 20, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.